

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Responsabilità civile della casa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile relativa alla proprietà ed alla conduzione della casa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose e/o animali, secondo la Soluzione di seguito indicata.
- ✓ La copertura contiene la seguente garanzia:
Responsabilità civile della casa.

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

E' possibile acquistare la **garanzia aggiuntiva facoltativa con supplemento di premio**, per la quale si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?".



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono coperti i danni a cose che l'assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo.
- ✗ La copertura non è operante in relazione ad abitazioni aventi una descrizione difforme rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato? /Rischi esclusi per la garanzia "Responsabilità civile della casa".
- ✗ Sono inoltre escluse dalla copertura le cose indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato/ "Rischi esclusi" per la garanzia "Estensione alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate".

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **non prevede limiti di copertura.**



Dove vale la copertura?

Per tutte le garanzie, l'assicurazione vale per le abitazioni ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- **In caso di sinistro, la denuncia deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

In presenza di vincolo e con una durata della copertura assicurativa pari o superiore a 2 anni, puoi pagare il premio anche in una sola volta per l'intera durata della copertura assicurativa.

E' possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E' possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la copertura?

La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale** o **poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni




Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.





Prodotto: "Allianz Ultra Casa e Patrimonio - Responsabilità civile della casa"

28/03/2026 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. <u>Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.</u>	
Società Allianz S.p.A, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it , sito Internet: www.allianz.it	
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2024 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.043 milioni di euro e il risultato economico di periodo pari a 110 milioni di euro. Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet www.allianz.it e si riporta il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) pari a 292% .	
Al contratto si applica la legge italiana.	
Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Riduzione del premio per durata poliennale: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 8, articolo 8.2a pagina 9 delle Condizioni di Assicurazione.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Le garanzie aggiuntive	
Garanzia aggiuntiva Estensione alle altre Abitazioni di proprietà: per i contenuti di dettaglio si rimanda alla Sezione 2, articolo 2.3.1 pagina 4 delle Condizioni di Assicurazione;	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Per tutte le garanzie non opera per i danni a cose che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o detiene a qualsiasi titolo; la copertura non opera inoltre per l'abitazione: che non si trovi in normale stato di manutenzione e conservazione; che non sia un appartamento o una villetta a schiera/plurifamiliare o villa indipendente; che non sia per l'Assicurato Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria o Abitazione Locata; rispetto alla quale l'Assicurato non sia né proprietario, né affittuario/conducente Non sono considerati terzi e la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati: a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché – se con loro residenti nella stessa abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela; b) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a); c) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate (come indicato nell'art. 2359 codice civile e successive modifiche e integrazioni) nonché il rispettivo amministratore, il legale rappresentante e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a); d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con i soggetti assicurati, hanno subito il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche occasionale, allo svolgimento dei servizi domestici e/o familiari.
	Per l'Estensione alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate La copertura non opera nel caso in cui i locali di abitazione: non sono destinati a civile abitazione, non sono di proprietà dell'Assicurato, si tratta di Abitazione Locata. La copertura non opera inoltre per i locali di abitazione, le pertinenze e i locali che non sono pertinenze che non si trovano in normale stato di manutenzione e conservazione; per i locali che non sono pertinenze posti oltre i 200 metri dall'abitazione e non destinati a servirla in modo durevole.
 Ci sono limiti di copertura?	
I limiti di copertura validi per tutte le garanzie Non opera per i danni: derivanti dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi attività professionale ; derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo; derivanti da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; derivanti da detenzione o utilizzo di esplosivi; ascrivibili all' asbesto e/o all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici ; punitivi; derivanti da lavori diversi dalla manutenzione ordinaria ; derivanti da inquinamento non improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo; di furto; derivanti da umidità, stitico,	

infiltrazioni e insalubrità dei locali; derivanti da fatto dei collaboratori, anche occasionali, addetti ai servizi domestici e/o familiari; derivanti dalla proprietà/conduzione di abitazioni diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio; derivanti da rischio locativo.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari che vogliono assicurare abitazioni: principali, saltuarie, locate in uso o comodato, ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città Stato del Vaticano; di una delle seguenti tipologie tra appartamento, villetta a schiera o plurifamiliare, villa indipendente.	
 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 25%.	
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità - lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - tramite il sito internet dell'Impresa www.allianz.it accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine di 45 giorni può essere sospeso per un massimo di 15 giorni. Ulteriori informazioni sui reclami relativi al comportamento degli Agenti, degli Intermediari bancari, dei broker e dei loro dipendenti e collaboratori sono consultabili sul sito internet www.allianz.it nella sezione Reclami.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (obbligatorio)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, se le Parti sono in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.allianz.it/patologie-oncologiche-termini-ridotti . Ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo, ove previsto, del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, PAGAMENTO DEI PREMI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL CONTRAENTE.

Allianz ULTRA

Casa e Patrimonio

Responsabilità Civile della Casa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 944 - 01/06/2022

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Servizio Clienti



Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione Principale: l'abitazione in cui l'Assicurato, persona fisica, dimora abitualmente.

Abitazione Saltuaria: l'abitazione in cui l'Assicurato, persona fisica, non dimora abitualmente o che viene concessa in locazione, uso o comodato per un periodo non superiore ai 60 giorni all'anno continuativi o frazionati.

Abitazione Locata: l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia di proprietà dell'Assicurato, persona fisica o giuridica, che viene data in locazione, uso o comodato per un periodo superiore ai 60 giorni all'anno continuativi o frazionati e che può essere anche non abitata temporaneamente.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Assicurato: la persona fisica o giuridica, identificata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Se si tratta di persona fisica, sono compresi:

- a) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Evento Cyber: per Evento Cyber si intende:

- violazione della privacy e dei dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico;
- violazione del sistema informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Responsabilità civile", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Soluzione: la combinazione di garanzie che compongono l'Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	PAG. 3
2. CHE COSA E' ASSICURATO	PAG. 3
3. CHE COSA NON E' ASSICURATO	PAG. 5
4. LIMITI DI COPERTURA	PAG. 6
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	PAG. 6
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 6
7. PREMIO	PAG. 7
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	PAG. 8
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 9

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio **"Responsabilità civile della casa"** è costituito dalla Soluzione "Plus", composta dalla garanzia "Responsabilità civile della casa".

La Soluzione può essere arricchita con la garanzia aggiuntiva "Estensione alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate" disciplinata all'articolo 2.3.1.

Art. 1.2 - Il Regolamento Allianz ULTRA

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Allianz ULTRA**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo ed ove ritenuto possibile, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Allianz ULTRA: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento"**), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, contiene l'insieme delle regole di funzionamento del modello assicurativo Allianz ULTRA.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le Condizioni di assicurazione che seguono contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, con l'**applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a quanto disciplinato dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti. La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

Art. 2.2 - La garanzia base

È operante la garanzia di cui all'articolo che segue, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2.1 - Responsabilità civile della casa

La garanzia opera con riguardo all'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e vale per il fabbricato, o parte di esso, che costituisce i locali di abitazione; inclusi i relativi impianti e installazioni fissi, nonché:

- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire i locali di abitazione indicati nella Scheda tecnica di Ambiti di rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono pertinenze box, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco;
- i locali che non costituiscano pertinenze, **sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, e comunque** destinati anch'essi a servire in modo durevole i locali di abitazione indicati nella Scheda tecnica di Ambiti di rischio.

Sono operanti le garanzie che seguono:

A) Responsabilità civile della proprietà

Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà dell'abitazione assicurata, compresi quelli derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione;
- dalla committenza dei lavori di ordinaria manutenzione;
- dalla **sola committenza** di tutti i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria; a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera f).

Condizioni di assicurazione

La copertura assicurativa opera anche in favore di eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato ed è prestata, in tali casi, per conto di chi spetta.

Se l'abitazione è data in locazione, uso o comodato, sono coperti anche i danni che derivino dall'arredamento dell'abitazione, sempreché lo stesso sia di proprietà dell'Assicurato.

Sono coperti anche danni da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature.

Se l'abitazione occupa solo una parte del fabbricato è possibile estendere la copertura all'intero fabbricato, se lo stesso è destinato, per una superficie non superiore ad 1/3 del totale ad attività diverse da: abitazioni, uffici, studi professionali, locali vuoti e inoccupati.

L'estensione è operativa se richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

B) Responsabilità civile della conduzione e dei danni da incendio

Sono coperti i danni a terzi avvenuti in relazione alla conduzione dell'abitazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, nonché quelli da incendio, esplosione, scoppio e implosione di cose dell'Assicurato avvenuti anche in relazione a fatti della vita privata accaduti nell'abitazione assicurata.

Se il conduttore dei locali di abitazione è diverso dall'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, la copertura assicurativa opera nei confronti del conduttore, persona fisica, identificato al momento del Sinistro.

Sono coperti i danni da spargimento d'acqua inerenti la conduzione e non derivanti da rotture di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature.

Art. 2.3 - La garanzia aggiuntive

La seguente garanzia aggiuntiva può essere scelta con il pagamento di un premio aggiuntivo ed è operante **solo se richiamata** nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Estensione alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate

In deroga a quanto disciplinato all'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera K), la copertura opera anche in relazione a tutte le altre eventuali abitazioni di **proprietà esclusiva o pro quota** dell'Assicurato - diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio - e vale per i danni a terzi avvenuti in relazione alla proprietà ed alla conduzione delle suddette abitazioni.

Sono compresi i danni derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione;
- dalla committenza dei lavori di ordinaria manutenzione;
- dalla **sola committenza** di tutti i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria; a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera f).

La presente estensione opera anche se le suddette altre abitazioni di proprietà dell'Assicurato siano, **per un periodo inferiore ai 60 giorni** all'anno, continuativi o frazionati:

- concesse in locazione;
- date in uso o in comodato.

In tali ipotesi la copertura è prestata a favore del conduttore persona fisica dei suddetti locali di abitazione, identificato al momento del Sinistro.

La presente Estensione non opera in favore di eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato.

Art. 2.4 - Le precisazioni valide per la garanzia base e la aggiuntiva

Le seguenti precisazioni di copertura sono valide sia per la garanzia base che per la garanzia aggiuntiva e sono prestate entro il Massimale previsto per la garanzia base "Responsabilità civile della casa" cui si riferiscono.

Art. 2.4.1 - Responsabilità civile inquinamento e interruzione attività

Sono coperti i danni a terzi che derivino da inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo e/o da interruzioni o sospensioni di attività in genere.

Art. 2.4.2 - Azioni regresso e surroga INPS

Sono coperte le azioni di regresso e di surroga dall'INPS, così come indicato nell'art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.4.3 - Danni subiti da cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 3.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", la copertura di cui all'articolo 2.2.1 "Responsabilità civile della casa" vale per i danni subiti dagli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici e/o i danni subiti dai veicoli e/o dai natanti.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.4.4 - Trasloco nella nuova Abitazione Principale

Se l'Assicurato deve **trasferire la sua Abitazione principale** in un'altra ubicazione, la copertura assicurativa è operante anche per la nuova abitazione **se è ubicata nella Repubblica Italiana o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino e se l'Assicurato ha inviato comunicazione preventiva scritta con l'indicazione della futura data di inizio del trasloco. Questa estensione è prestata:**

- dal giorno di inizio del trasloco e fino al 15° giorno feriale successivo;
- alle stesse condizioni previste per l'Abitazione principale, fermo quanto all'articolo 3.1bis Caratteristiche dell'abitazione assicurata.

3. CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose e persone escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa **non è operante** per:

- i **danni a cose** che l'Assicurato abbia in **consegna o in custodia o detenga** a qualsiasi titolo;
- le abitazioni con caratteristiche difformi da quelle disciplinate all'articolo 3.1bis "Caratteristiche dell'abitazione assicurata".

Art. 3.1bis - Caratteristiche dell'abitazione assicurata

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa **opera a condizione che:**

1. sussista il normale stato di manutenzione e conservazione in relazione a
 - fabbricato;
 - pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile;
 - locali che non costituiscono pertinenze, **sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria** dal corpo di fabbricato principale e comunque destinati a **servire in modo durevole** i locali di abitazione.
2. l'abitazione sia costituita alternativamente da:
 - appartamento ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
 - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
 - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione.
3. l'abitazione rappresenti per l'Assicurato alternativamente:
 - l'Abitazione Principale;
 - l'Abitazione Saltuaria;
 - l'Abitazione Locata.
4. l'Assicurato sia alternativamente:
 - proprietario dell'abitazione;
 - affittuario/conduttore.

Da ultimo si precisa che la sola abitazione indicata nella Scheda Tecnica di Ambito di rischio, può essere **parzialmente** destinata ad ufficio e studio professionale.

Art. 3.3 - Rischi esclusi per l'Estensione alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate

In relazione a tale estensione, **la copertura non opera** nel caso in cui:

- i locali di abitazione non siano destinati a civile abitazione;
- non siano di proprietà dell'Assicurato;
- si tratti di Abitazione Locata;
- i locali di abitazione, le pertinenze ex articolo 817 codice civile e i locali che non costituiscono pertinenze **non siano in normale stato di manutenzione e conservazione**; i locali che non costituiscono pertinenze, inoltre, devono trovarsi **entro 200 metri dall'abitazione** stessa ed essere destinata **servirla in modo durevole**.

Art. 3.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i minori affidati con atto giudiziale di tutti i soggetti assicurati, nonché – se con loro residenti nella stessa abitazione – le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela;
- b) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);

Condizioni di assicurazione

- c) quando i soggetti assicurati non sono una persona fisica, le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate (come indicato nell'art. 2359 codice civile e successive modifiche e integrazioni) nonché il rispettivo amministratore, il legale rappresentante e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con i soggetti assicurati, hanno subito il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche occasionale, allo svolgimento dei servizi domestici e/o familiari.
- Per i danni a cose da fuoriuscita di liquidi, rigurgito di fognature, incendio, esplosione, scoppio e implosione, sono considerati terzi i genitori e i figli **se non sono residenti** con i soggetti assicurati e abitano in unità immobiliari distinte.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per **tutte le garanzie**

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- che derivino dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi **attività professionale**, ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo;
- che derivino da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- che derivino da detenzione o utilizzo di esplosivi;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente all'**asbesto** o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto e/o all'emissione di onde e/o di **campi elettromagnetici**;
- punitivi di qualunque natura;
- che derivino da lavori diversi dalla **manutenzione ordinaria**;
- che derivino da **inquinamento** non improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- di furto;
- che derivino da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali, fatto salvo quanto disciplinato in tema di danni da spargimento d'acqua all' articolo 2.2.1 "Responsabilità civile della casa", lettere A) e B);
- che derivino da fatto dei collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari;
- che derivino dalla proprietà/conduzione di abitazioni diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
- derivanti da rischio locativo.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale

Relativamente alla garanzia di cui agli articoli 2.2.1 "Responsabilità civile della casa" e 2.3.1 - "Estensione alle altre Abitazioni di proprietà dell'Assicurato non Locate", le abitazioni devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento", richiamato all'articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa, anche mediante il numero verde Allianz 800.68.68.68 (02 89040741 dall'estero), o il proprio intermediario assicurativo entro **5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. **L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.**

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti altresì a:

Condizioni di assicurazione

- **informare** immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.

Art. 6.2 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, **in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile**.

L'Impresa **non riconosce le spese** sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici se non siano da essa designati e **non risponde** di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 6.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale e semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile**, il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

- Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

- Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale *(Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

I Massimali, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore – calcolata rapportando l'“indice ISTAT di riferimento annuale”** (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'ISTAT). **Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)*

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell'ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennialità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo 7.2 "Adeguamento automatico annuale", qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

Art. 7.5 - Pagamento del Premio in una sola volta *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e in caso di pagamento del Premio in una sola volta)*

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.1a "Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio", è stato pagato in una sola volta e si riferisce all'intera durata della copertura assicurativa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. La copertura assicurativa, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2b "Tacito rinnovo", **non verrà tacitamente rinnovata** e pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio *(Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art.1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento,** fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio *(Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità,** l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

- a) a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni*)

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.**

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere dalla presente copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento" richiamato all'articolo 1.2.** Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell' art. 3 D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che **la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.**

Art. 8.5 - Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – **trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 9.7 - Clausola broker (*Selezionabile, valida ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.